



Deliberazione n. 137/2015/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 27 maggio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA - Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

\* \* \*

**PARERE**

**COMUNE DI ANCONA**

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Ancona con nota del 14 aprile 2015 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 191 del 15 aprile 2015 ed assunta al protocollo (n. 191) in pari data;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

**FATTO**

Il Comune di Ancona, con nota a firma del Sindaco p.t., ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03, una richiesta di parere in materia di compensi agli amministratori delle società partecipate e, segnatamente, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina recata dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 95/2012, peraltro, recentemente novellati dall'art. 16, comma 1 lett. a) e b) del d.l. 90/2014.

Richiamato, in particolare, il disposto di cui all'art. 4 comma 4 del citato d.l. 95/2012, l'Ente istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità di ricomprendere nell'ambito di applicazione della predetta norma tutte le società totalmente pubbliche, comprese quelle che svolgono servizi pubblici, a prescindere dal requisito del volume di fatturato giusta il rinvio operato dal successivo comma 5 nonché in ordine alla corretta esegesi della disposizione in esame con riferimento alla corretta individuazione della base di riferimento su cui operare le previste riduzioni.

Sotto questo profilo l'Amministrazione chiede alla Sezione se, ai predetti fini, debba aversi riguardo al costo complessivo risultante dal bilancio della società, comprensivo delle indennità e dei rimborsi spese ovvero se la disposizione si riferisca, unicamente, al costo relativo alle indennità previste per gli amministratori.

### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

#### **1. IN ORDINE ALLE PRELIMINARI QUESTIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (*cfr.* n. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114

Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C. conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente.

Medesime conclusioni possono trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

La questione prospettata involge, invero, la corretta interpretazione di una normativa asseritamente preordinata alla riduzione delle spese di apparato ed è, pertanto, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

## **2. NEL MERITO**

La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla portata applicativa del disposto di cui all'art. 4 commi 4 e 5 d.l. 95/2012 come di recente novellato dall'art. art. 16, comma 1 lett. a) e b) del d.l. 90/2014.

Come evidenziato dette disposizioni, nel porre stringenti limiti alla facoltà del soggetto pubblico di stabilire il numero ed il compenso degli amministratori delle società partecipate, si collocano in linea di continuità con precedenti interventi legislativi volti a contenere la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per la partecipazione a società ed altri organismi di diritto privato.

In questa prospettiva non appare superfluo rilevare, in via preliminare, come il recente decreto sulla pubblica amministrazione introduca ulteriori vincoli rispetto a quelli già previsti dalla normativa regolatrice della materia quale, segnatamente, quello di cui all'art. 1, comma 725, della legge 296/2006 a mente del quale *"nelle società a totale partecipazione di comuni e province, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco ed al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (.....)"*.

A tal riguardo appaiono, invero, apprezzabili e condivisibili le considerazioni svolte circa la applicabilità di entrambe le discipline, atteso il diverso ambito delle stesse, laddove *"la finanziaria 2007 introduce un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente del c.d.a.) di società partecipate da comuni e province rapportandolo all'indennità del sindaco dell'ente"* mentre il d.l. 95/2012 *"pone un limite ai costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli amministratori delle società controllate, o interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l'intero organo di amministrazione nel 2013"* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 88/2015/PAR).

Univoco si appalesa, in tal senso, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 95/2012, che nel testo introdotto dall'art. 16 comma 1 d.l. 90/2014,

convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014, tra l'altro, fissa una soglia al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società (compresi quelli titolari di particolari cariche), stabilita nell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, avendo specifico riguardo "alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato" nonché, per effetto del rinvio operato dal successivo comma 5, "alle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta".

In tal senso appare, pertanto, corretta la tesi prospettata dall'Amministrazione istante in ordine alla enucleazione della platea dei soggetti incisi dal predetto vincolo.

Di immediata percezione si appalesa, altresì, la disciplina in esame per ciò che attiene al parametro di riferimento su cui applicare la prevista percentuale.

Sotto tale profilo parimenti valorizzando, in ragione della natura vincolistica della disciplina in parola, un'interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale – che espressamente si riferisce al "costo sostenuto per i compensi" – devono, a parere del Collegio, ritenersi inammissibili operazioni ermeneutiche volte ad ampliare la base di calcolo, includendo nella stessa, voci (quali le indennità ed i rimborsi spese) che, ex se ed in quanto meramente eventuali, si atteggiavano come ontologicamente distinte rispetto al compenso evocato dalla norma.

#### **P.Q.M.**

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

#### **ORDINA**

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Ancona e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 27 maggio 2015.

Il relatore

f.to Valeria Franchi

Il Presidente

f.to Teresa Bica

Depositata in Segreteria il 28.05.2015

Il direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra